

PETREVEN - S.p.A.

Sede in Cesena (FC) Via Larga n. 201

Capitale Sociale Euro 4.000.000 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. Forlì - Cesena n. 03822860403

R.E.A. n. 317.965 C.C.I.A.A. Forlì - Cesena

Codice Fiscale e P. I.V.A.: 03822860403

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

SIGLE	DESCRIZIONE
CDA	Consiglio di Amministrazione
ODV	Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001)
E&Y	Società Reconta Ernst & Young Spa
IA	Internal Audit

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 1 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE

AGGIORNAMENTI E REVISIONI DEL DOCUMENTO

N. REV.	DATA	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO	REDAZIONE	APPROVAZIONE
0	13/06/2011	Prima Emissione	E&Y e GDL	CDA Consiglio del 13/06/2011
1	08/03/2013	Seconda Emissione Integrazione reati ambientali, reati sull'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, oltre che reati di concussione per induzione e corruzione tra privati	CAE	CDA Consiglio del 06/06/2013
2	31/12/2015	Terza emissione per i richiami formali ai nuovi reati in tema di autoriciclaggio (si veda Legge n. 186/2014 sulla voluntary disclosure), contro la P.A., di quelli societari (si veda Legge 69/2015) e di quelli ambientali (si veda Legge 68/2015)	IA	CDA del 13/05/2016

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 2 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

INDICE

PARTE SPECIALE	6
1.1 PREFAZIONE.....	6
PARTE SPECIALE “A”	8
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	8
2.1 LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	9
2.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	13
2.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	13
2.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	14
PARTE SPECIALE “B”	15
REATI SOCIETARI	15
3.1 LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	16
3.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	20
3.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	20
3.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	20
PARTE SPECIALE “C”	21
REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA	21
4.1 LE FATTISPECIE DEI REATI TRANSNAZIONALI RICHIAMATE DALLA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146	22
4.2 LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001.....	24
4.3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	27
4.4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	27
4.5 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	28
PARTE SPECIALE “D”	29
REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	29
5.1 LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	30
5.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	32
5.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	32
5.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	33
PARTE SPECIALE “E”	34
REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	34
6.1 LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	35
6.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	39
6.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	39
6.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	40
PARTE SPECIALE “F”	41

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA’	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 3 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA.....	41
7.1 LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	42
7.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	43
7.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	43
7.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	44
PARTE SPECIALE “G”	45
DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	45
8.1 LE FATTISPECIE DEI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	46
8.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	47
8.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	47
8.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	48
PARTE SPECIALE “H”	49
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	49
9.1 LE FATTISPECIE DI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	50
9.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	51
9.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	51
9.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	51
PARTE SPECIALE “I”	52
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	52
10.1 LA FATTISPECIE DEL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATA DAL D.LGS. N. 231/2001	53
10.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	53
10.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	53
10.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	54
PARTE SPECIALE “J”	55
REATI SULL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	55
11.1 LA FATTISPECIE DEL REATO SULL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	56
11.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	57
11.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	57
PARTE SPECIALE “K”	59
REATI DI CONCUSSIONE PER INDUZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI	59
12.1 LE FATTISPECIE DI REATO RELATIVE ALLA CONCUSSIONE PER INDUZIONE E ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	60
12.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	61
12.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	61
12.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	61

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 4 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE “L”	62
REATI AMBIENTALI	62
13.1 LE FATTISPECIE DI REATO AMBIENTALE RICHIAMATE DAL DLGS 231/2001	63
13.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	70
13.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	70
13.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	71
PARTE SPECIALE “M”	72
REATI SULL’IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE	72
14.1 LA FATTISPECIE DEL REATO SULL’IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	73
14.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	74
14.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	74
14.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	75
PARTE SPECIALE “N”	76
REATI DI CONCUSSIONE PER INDUZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI	76
15.1 LE FATTISPECIE DI REATO RELATIVE ALLA CONCUSSIONE PER INDUZIONE E ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	77
15.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	78
15.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	78
15.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	78

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA’	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 5 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE

1.1 Prefazione

Si è già descritta sopra la struttura del presente Modello Organizzativo, in cui si distinguono una "Parte Generale" – attinente all'organizzazione societaria nel suo complesso, al progetto per la realizzazione del Modello, all'Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare, alle modalità di formazione e di comunicazione – e le "Parti Speciali", che riguardano l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella "Parte Generale" con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. n. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

L'articolazione delle stesse "Parti Speciali" consente l'evidenza delle specifiche aree sensibili con riferimento ai reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001. La struttura del Modello con la previsione di "Parti Speciali" consente il tempestivo aggiornamento, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti.

Nell'ambito di ciascuna delle macro aree prese in considerazione sono descritte le attività sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione.

Tali strumenti sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) ed in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella "Parte Generale" e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali obblighi, infatti, la Società reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio sopra descritto.

Le seguenti "Parti Speciali" vanno, inoltre, messe in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle procedure aziendali e nel Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

Nelle "Parti Speciali" che seguono sono analizzati rispettivamente:

Parte Speciale A	Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
Parte Speciale B	Reati Societari
Parte Speciale C	Reati Transnazionali – Delitti di criminalità organizzata
Parte Speciale D	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Parte Speciale E	Reati informatici e di trattamento illecito dei dati
Parte Speciale F	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Parte Speciale G	Delitti con finalità di terrorismo o di

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 6 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

	eversione dell'ordine democratico
Parte Speciale H	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Parte Speciale I	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria
Parte Speciale J	Reati sull'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Parte Speciale K	Reati di concussione per induzione e corruzione tra privati
Parte Speciale L	Reati Ambientali
Parte Speciale M	Reati sull'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Parte Speciale N	Reati di concussione per induzione e corruzione tra privati

Con riferimento agli altri "reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto (reati contro la fede pubblica, reati di abuso di mercato, reati contro la personalità individuale, contraffazione e delitti contro l'industria ed il commercio, oltre che i reati ambientali), si ritiene opportuno precisare che in relazione agli stessi, pur presi in considerazione in fase di analisi, non sono state identificate (a seguito di valutazioni fondate su interviste con alcuni key officer) attività sensibili. Ovvero, al momento della redazione del Modello, non sembrano sussistere attività che, in concreto, possano essere considerate sensibili con riferimento ai citati illeciti.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 7 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "A"
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 8 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "A" – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Concussione e corruzione*) del d.lgs. n. 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per il fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

La fattispecie di delitto si realizza qualora la società - tramite chiunque (anche un soggetto esterno alla società stessa) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; si ricade, invece, nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis c.p..

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 9 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggirò impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità.

Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Il reato colpisce gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti.

Il dolo consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 10 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



Poiché sia integrata la circostanza aggravante dell'abuso della qualità di operatore del sistema, non rileva un'astratta qualifica del soggetto attivo, ma la legittimazione per motivi di prestazione d'opera.

Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Costituisce fattispecie del reato, quale esempio, la frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o ad Autorità di vigilanza.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.)

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 11 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando *"il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità"*.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio .

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità *"a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali"* (art. 322-bis.2.2).

Di seguito si riportano, per chiarezza, le definizioni di Pubblico Ufficiale e Persona incaricata di pubblico servizio così come definite dal Codice Penale e la definizione di Pubblica Amministrazione così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato 11482/2004.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 12 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Pubblica amministrazione (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004)

“La nozione di pubblica amministrazione sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione.”

2.2 Le “attività sensibili” ai fini del d. lgs. n. 231/2001

Omissis.

2.3 Il sistema dei controlli

Omissis.

2.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis.

2.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 13 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



2.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis.

2.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 14 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "B"
REATI SOCIETARI

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 15 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "B" – REATI SOCIETARI

3.1 Le fattispecie dei reati societari richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente l'art 25-ter del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

False comunicazioni sociali (articolo 2621 e 2622 del codice civile)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- in particolare, la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 2622 del codice civile:
 - consta dell'ulteriore elemento del danno patrimoniale cagionato ai soci o creditori;
 - è punibile con querela della parte lesa, salvo che si tratti di società quotate.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 16 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 17 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629-bis del codice civile)

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società (con precisazione della natura, dei termini, dell'origine e della portata di detto interesse).

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea, o comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, della CONSOB o dell'ISVAP.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 18 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 19 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



3.2 Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis.

3.3 Il sistema dei controlli

Omissis.

3.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis.

3.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis.

3.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis.

3.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 20 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "C"**REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 21 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "C" – REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

4.1 Le fattispecie dei reati transnazionali richiamate dalla legge 16 marzo 2006 n. 146

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del Decreto in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/06, si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge n. 146/06 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p. , ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti .

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 22 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.p.r. 43/73)

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. 286/98)

L'art. 12 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- "il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 23 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”.

Il comma 3-ter dell’art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate “se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”.

Il quinto comma dell’art. 12 prevede un’ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”.

Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L’art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere .

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all’art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un’offerta o promessa di denaro o di altra utilità .

Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

L’art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

E’ necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

4.2 Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, la Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 ha introdotto (art. 2, c. 29) nel d.lgs. 231/01 il nuovo art. 24-ter. L’articolo annovera le fattispecie di reato di seguito indicate:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da tre a sette anni. Per il

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA’	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 24 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione per delinquere è finalizzata, cioè diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'art. 12, c. 3-bis, del d.lgs. 286/1998 (reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e norme sulla condizione dello straniero), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. L'articolo punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 25 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90)

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.p.r. 309/90)

La fattispecie di delitto in esame punisce chiunque, senza l'autorizzazione, prevista all'art.17 del D.p.r. 309/90, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

È punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 26 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto.

Inoltre è punito chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14.

Le pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

L'art.24 ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art.407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

4.3 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis.

4.4 Il sistema dei controlli

Omissis.

4.4.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis.

4.4.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 27 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

4.4.3 Standard di controllo specifici

Omissis.

4.5 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 28 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "D"**REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 29 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "D" – REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

5.1 Le fattispecie dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel d.lgs. 231/01 l'art. 25-septies, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri In data 1 aprile 2008 ha approvato il Decreto Legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della società:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave:
 - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 30 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



Sanzioni

L'art. 30 del d.lgs. 81/2008 ha sostituito l'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 modificando l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti per graduarle in base alla gravità degli incidenti.

L'articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del Decreto è sostituito dal seguente:

1. in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
2. salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
3. in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Secondo l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 31 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.

Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: "In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti"

5.2 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis.

5.3 Il sistema dei controlli

Omissis.

5.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis.

5.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis.

5.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 32 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

5.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 33 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "E"**REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 34 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "E" – REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

6.1 Le fattispecie dei delitti informatici richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha introdotto, nel testo del D.Lgs. 231/01 l'art. 24 bis in base al quale:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Di seguito si riporta una descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-bis.

Documenti informatici (art. 491 -bis del codice penale)

"Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applica le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni";
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 35 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 36 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”;

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”;
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): “Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”;
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): “Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 37 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 - quinquies c.p.)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quater c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies c.p.)

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.)

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 38 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies c.p.)

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 - quinquies c.p.)

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

6.2 Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis.

1)

6.3 Il sistema dei controlli

Omissis.

6.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis.

6.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis.

6.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 39 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

6.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 40 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "F"

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA**

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 41 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "F" – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

7.1 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-octies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare".

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 42 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. E' rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

7.2 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis.

7.3 Il sistema dei controlli

Omissis.

7.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis.

7.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 43 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

7.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis.

7.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis.

–

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 44 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "G"

**DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE
DEMOCRATICO**

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 45 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "G" – DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

8.1 Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-quater del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo.

Di seguito si elencano i principali reati presupposto.

Delitti previsti dal codice penale:

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (l'articolo 270 bis c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di promuovere, costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Il reato è costituito dalla condotta di dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale,

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 46 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Il reato consiste nell'istigazione a uno dei reati suddetti.

Delitti previsti da leggi speciali:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York.

Secondo l'art. 2 della predetta Convenzione commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente (anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente utilizzati), al fine di compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

8.2 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis.

8.3 Il sistema dei controlli

Omissis.

8.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis.

8.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 47 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

8.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis.

8.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis.

–

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 48 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "H"
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 49 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "H" – DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

9.1 Le fattispecie di delitti in violazione del diritto d'autore richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-novies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate¹:

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis)

La norma incriminatrice punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Reati previsti dall'art.171, comma 1 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui all'art.171, comma 1 sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, c. 1, l. 633/1941)

La fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori

¹ Si riportano solo alcuni dei reati richiamati dall'art.25-novies in quanto gli altri fanno riferimento a società con business specifico (es. società che operano in ambito radio/ televisivo/cinematografico e società editrici di opere, ivi inclusi a titolo esemplificativo locali quali palestre, bar, librerie, videoteche e siti internet in cui si proiettano/diffondono materiali protetti; produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, società che producono e commercializzazione apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato).

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 50 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, c. 2, l. 633/1941)

La fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

9.2 Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis.

9.3 Il sistema dei controlli

Omissis.

9.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis.

9.3.2 Contratti di servizio infragruppo

Omissis.

9.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis.

9.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 51 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "I"

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 52 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "I" – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

10.1 La fattispecie del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamata dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la Legge n. 116/09 del 3 agosto 2009 ha introdotto, con l'art.4, l'art. 25-novies che annovera la fattispecie di reato di seguito indicata:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere .

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

10.2 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis.

10.3 Il sistema dei controlli

Omissis.

10.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis.

10.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 53 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



10.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis.

10.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis.

–

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 54 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "J"**REATI SULL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E'
IRREGOLARE**

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 55 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "J" - REATI SULL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

11.1 La fattispecie del reato sull'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, in data 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.lgs. n. 109/2012 che ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare":

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.lgs. 25/07/1998, n. 286, Art. 22, comma 12-bis)

Sono sanzionate le attività degli enti che possano utilizzare lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni:

- che siano privi del permesso di soggiorno
- il cui permesso di soggiorno sia scaduto ovvero non sia stato richiesto il rinnovo
- con permesso di soggiorno revocato
- con permesso di soggiorno annullato

La responsabilità degli enti può manifestarsi anche in altri casi e cioè quando si tratta di lavoratori che hanno perso il lavoro e si trovano nelle seguenti condizioni:

- lavoratori con permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (es: lavoro subordinato, stagionale, stagionale pluriennale, casi particolari "fuori quota" come da art. 27 TU immigrazione, attesa occupazione, motivi familiari, affidamento o tutela, protezione temporanea per motivi umanitari, motivi umanitari per protezione sociale, asilo politico o protezione internazionale, casi previsti per la richiesta di asilo o protezione internazionale, apolidia, protezione sussidiaria, studio/tirocinio e formazione professionale, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, carta di soggiorno permanente per familiari di un cittadino dell'Unione, ecc ...)
- lavoratori in possesso di una ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro
- lavoratori in possesso di ricevuta postale rilasciata in sede di presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno (ma solo per motivi di lavoro subordinato o in attesa di occupazione)

Con riguardo all'evoluzione della normativa e alla definizione di una classificazione di riferimento per l'identificazione di questa area sensibile, non possono lavorare in Italia, i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per:

- cure mediche
- turismo

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 56 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



- motivi religiosi
- minore età
- affari

Al contrario e con specifico riferimento alle fattispecie individuate, la responsabilità dell'ente potrà manifestarsi, ma solo se saranno riconosciuti due più gravi reati:

- Riduzione in schiavitù (Art. 600 c.p.)
- Reato di associazione per delinquere (Art. 416 del c.p.)

Le pene di riferimento, sono aumentate da 1/3 a 1/2 nei seguenti casi:

- I lavoratori occupati sono in numero superiore a 3
- I minori occupati sono minori in età non lavorativa (sotto 15 anni)
- I lavoratori sottoposti a situazioni di grave pericolo sia con riferimento alle prestazioni sia con riguardo alle condizioni di lavoro (Art. 603-bis c.p.)

11.2 Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis.

11.3 Il sistema dei controlli

Omissis.

11.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis.

11.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis.

11.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 57 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



11.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis.

-

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 58 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "K"**REATI DI CONCUSSIONE PER INDUZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI**

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 59 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "K" - REATI DI CONCUSSIONE PER INDUZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI

12.1 Le fattispecie di reato relative alla concussione per induzione e alla corruzione tra privati richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, in data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, che ha introdotto due nuovi reati presupposto nel novero di quelli previsti e puniti dal D.lgs. 231/2001. Di seguito sono riportati attraverso una breve descrizione i reati in questione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (concuSSIONE per induzione)

Sono sanzionati il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando del proprio ruolo e dei propri poteri, siano ad indurre qualcuno a dare o promettere indebitamente per se stessi o per un terzo, denaro o altra utilità.

Il reato presupposto si applica anche alla società privata (quindi anche un soggetto terzo) cui appartiene il soggetto apicale o il sottoposto che assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico perfeziona la dazione dell'indebito. In aggiunta si qualifica l'applicabilità di questo reato anche alla società pubblica nella quale opera il funzionario che induce indebitamente il soggetto privato a dare o promettere utilità.

Corruzione tra privati

In relazione all'art. 2635 del c.c., sono sanzionati, salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

- (1) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.
- (2) i sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma
- (3) è imputabile insieme al corrotto anche il soggetto corruttore, ossia colui che dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma

In realtà il recepimento dell'art. 25-ter prevede quale reato presupposto il delitto di corruzione tra privati nei soli casi previsti dal terzo comma, ossia per coloro che danno o promettono denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'art. 2635 c.c..

La pena sarà più lieve se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 60 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



12.2 Le “attività sensibili” ai fini del d. lgs. n. 231/2001

Omissis.

12.3 Il sistema dei controlli

Omissis.

12.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis.

12.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis.

12.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis.

12.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis.

-

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 61 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "L"
REATI AMBIENTALI

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 62 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "L" - REATI AMBIENTALI

13.1 Le fattispecie di reato ambientale richiamate dal Dlgs 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, con l'art. 25-undecies sono state introdotte le seguenti categorie di reato ambientale:

- Reati ambientali di tipo industriale
- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, commercializzazione/detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica
- Norme a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Allo scopo di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del Dlgs. 231/2001, si riporta, di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-undecies:

13.1.1 Reati ambientali di tipo industriale – Violazioni concernenti gli scarichi

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose

L'art. 137, comma 2, secondo periodo, del Dlgs. 152/2006, sanziona le condotte relative agli scarichi di acque reflue comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5, oppure tutti i comportamenti che determinano la continuazione nell'effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni

L'art. 137, comma 3, primo periodo, del Dlgs. 152/2006, sanziona le condotte relative agli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 (sostanze pericolose) e 3/A (cicli produttivi specifici) dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite

L'art. 137, comma 5, primo periodo, del Dlgs. 152/2006, sanziona le condotte relative al superamento dei valori limite nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, dei valori fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 63 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



fissati dalle regioni o dalle provincie autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art 107, comma 1 (Nota art. 107 Scarichi in reti fognarie)

Quanto all'art. 137, comma 5, secondo periodo, del Dlgs. 152/2006, se commesso relativamente alle condotte descritte al primo periodo, sanziona gli scarichi se vengono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5.

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee

L'art. 137, comma 11, del Dlgs. 152/2006, sanziona le condotte relative ai divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate

L'art. 137, comma 13, del Dlgs. 152/2006, sanziona le condotte relative agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili che contengono sostanze materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innoqui dai processi fisici, chimici e biologici che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

13.1.2 Reati ambientali di tipo industriale – Gestione rifiuti non autorizzata

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata

L'art. 256, comma 1, lettera a, del Dlgs. 152/2006, sanziona le condotte afferenti alle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

In aggiunta, l'art. 256, comma 1, lettera b, del Dlgs. 152/2006, sanziona le condotte che riguardano le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216

Discarica non autorizzata

L'art. 256, comma 3, primo periodo, del Dlgs. 152/2006, sanziona le condotte relative alla realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata

Quanto all'art. 256, comma 3, secondo periodo, del Dlgs. 152/2006 sanziona le condotte relative alla realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata se destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 64 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



Miscelazione di rifiuti

L'art. 256, comma 5, del Dlgs. 152/2006, sanziona chiunque effettui, in violazione dell'art. 187, attività non consentite di miscelazione dei rifiuti

Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi

L'art. 256, comma 6, primo periodo, del Dlgs. 152/2006, sanziona chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) ovvero violazione delle norme del Dlgs. 254/2003

13.1.3 Reati ambientali di tipo industriale – Omessa bonifica dei siti

Bonifica dei siti

L'art. 257, comma 1, del Dlgs. 152/2006, sanziona chiunque cagiona inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle CSR (concentrazioni soglie di rischio), se non provvede alla bonifica. In conformità al progetto approvato dall'autorità competente, ovvero, in caso di mancata comunicazione di cui all'art. 242

Bonifica dei siti da sostanze pericolose

L'art. 257, comma 2, del Dlgs. 152/2006, sanziona chiunque provoca inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle CSR, provocato da sostanze pericolose, se non provvede alla bonifica.

13.1.4 Reati ambientali di tipo industriale – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

L'art. 258, comma 4, secondo periodo, del Dlgs. 152/2006, sanziona le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193, ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. A queste imprese si applica la pena di cui all'art. 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) del codice penale, a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 65 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

13.1.5 Reati ambientali di tipo industriale – Traffico illecito di rifiuti

Traffico illecito di rifiuti

L'art. 259, comma 1, secondo periodo, del Dlgs. 152/2006, sanziona le imprese che effettuano spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito ai sensi del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n.259 o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso

13.1.6 Reati ambientali di tipo industriale – Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

L'art. 260, comma 1, del Dlgs. 152/2006, sanziona le imprese che al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività

L'art. 260, comma 2, del Dlgs. 152/2006, sanziona le imprese che al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente rifiuti ad alta radioattività

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

L'art. 260-bis, comma 6, del Dlgs. 152/2006, (abrogato il 13/08/2011 dal Dlgs. 138/2011 e in attesa di risoluzione definitiva della vicenda Sistri da completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2013) sanziona le imprese che al fine di predisporre un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, forniscono false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, oltre all'inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

L'art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo, del Dlgs. 152/2006, (abrogato il 13/08/2011 dal Dlgs. 138/2011 e in attesa di risoluzione definitiva della vicenda Sistri da completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2013) sanziona il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda Sistri (area movimentazione) e ove necessario, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi, oltre alla sanzione nei confronti dei soggetti che nel corso del trasporto, siano ad utilizzare un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 66 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

L'art. 260-bis, comma 8, primo periodo, del Dlgs. 152/2006, (abrogato il 13/08/2011 dal Dlgs. 138/2011 e in attesa di risoluzione definitiva della vicenda Sistri da completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2013) sanziona il trasportatore che accompagna il trasporto con una copia cartacea della scheda Sistri (area movimentazione) fraudolentemente alterata

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

L'art. 260-bis, comma 8, secondo periodo, del Dlgs. 152/2006, (abrogato il 13/08/2011 dal Dlgs. 138/2011 e in attesa di risoluzione definitiva della vicenda Sistri da completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2013) sanziona il trasportatore che accompagna il trasporto con una copia cartacea della scheda Sistri (area movimentazione) fraudolentemente alterata, nel caso di rifiuti pericolosi

13.1.7 Reati ambientali di tipo industriale – Sanzioni per violazione delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività)

Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria

L'art. 279, comma 5, del Dlgs. 152/2006, sanziona chi nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente. Nel caso in cui i valori limite o le prescrizioni violate siano contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione

13.1.8 Reati ambientali – Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, oltre alla commercializzazione/detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

La Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, art. 1, comma 1, sanziona chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 67 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



- regolamento (CE) n. 338/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente
 - trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo, parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza
 - commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni
 - detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

La Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, art. 1, comma 2, sanziona chiunque effettui l'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi alle specie indicate al comma 1, senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

La Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, art. 2, comma 1 e 2, sanziona chiunque importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto di terzi esemplari di cui all'allegato A, appendici II e III escluse quelle nell'allegato C, parte 1 e parte 2 del Reg. CEE 3626/82

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

La Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, art. 6, comma 4, sanziona chiunque detiene di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

La Legge n. 150 del 7 febbraio 1992, art. 3-bis, comma 1, sanziona chiunque falsifica o altera le licenze, notifiche d'importazione, dichiarazioni, comunicazioni informali per l'acquisizione di una licenza certificato

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 68 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

13.1.9 Reati ambientali – Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive)

Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente

La Legge n. 549 del 28 dicembre 1993, art. 3, comma 6, sanziona la produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A, allegata alla presente legge. Queste attività sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l’autorizzazione di impianti che prevedano l’utilizzazione di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento CE n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al Reg. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l’utilizzo di sostanze di cui alla Tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge ed i tempi e le modalità per la cessazione dell’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l’utilizzazione, la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del Reg. CE 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l’impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all’impiego di fluorocarburi (PFC) e idrofluorocarburi (HFC).

L’adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del Regolamento CE 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministri dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato e dell’Ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all’articolo 10, con priorità correlata all’anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA’	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 69 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



13.1.10 Reati ambientali – Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque

Inquinamento doloso

Il Dlgs. 202 del 6 novembre 2007, art. 8, comma 1, sanziona l'inquinamento doloso quando sia avvenuto con il concorso del comandante, dei membri dell'equipaggio, del proprietario e/o dell'armatore della nave.

In aggiunta, l'art. 8, comma 2, sanziona in maniera più grave la violazione di cui al comma 1, quando sia stata di particolare gravità per la qualità delle acque, specie animali o vegetali o parti di queste.

Inquinamento colposo

Il Dlgs. 202 del 6 novembre 2007, art. 9, comma 1, sanziona l'inquinamento colposo quando sia avvenuto con il concorso del comandante, dei membri dell'equipaggio, del proprietario e/o dell'armatore della nave.

In aggiunta, l'art. 9, comma 2, sanziona in maniera più grave la violazione di cui al comma 1, quando sia stata di particolare gravità per la qualità delle acque, specie animali o vegetali o parti di queste.

13.1.11 Reati ambientali – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

L'art. 727-bis del Codice Penale, sanziona chiunque, al di fuori dei casi consentiti, sia ad uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale o vegetale selvatica protetta.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

L'art. 733-bis del Codice Penale, sanziona chiunque, al di fuori dei casi consentiti, sia a distruggere un habitat interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

13.2 Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis.

13.3 Il sistema dei controlli

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 70 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



13.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis.

13.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis.

13.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis.

13.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 71 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "M"

**REATI SULL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E'
IRREGOLARE**

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 72 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "M" - REATI SULL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

14.1 La fattispecie del reato sull'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, in data 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.lgs. n. 109/2012 che ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare":

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.lgs. 25/07/1998, n. 286, Art. 22, comma 12-bis)

Sono sanzionate le attività degli enti che possano utilizzare lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni:

- che siano privi del permesso di soggiorno
- il cui permesso di soggiorno sia scaduto ovvero non sia stato richiesto il rinnovo
- con permesso di soggiorno revocato
- con permesso di soggiorno annullato

La responsabilità degli enti può manifestarsi anche in altri casi e cioè quando si tratta di lavoratori che hanno perso il lavoro e si trovano nelle seguenti condizioni:

- lavoratori con permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (es: lavoro subordinato, stagionale, stagionale pluriennale, casi particolari "fuori quota" come da art. 27 TU immigrazione, attesa occupazione, motivi familiari, affidamento o tutela, protezione temporanea per motivi umanitari, motivi umanitari per protezione sociale, asilo politico o protezione internazionale, casi previsti per la richiesta di asilo o protezione internazionale, apolidia, protezione sussidiaria, studio/tirocinio e formazione professionale, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, carta di soggiorno permanente per familiari di un cittadino dell'Unione, ecc ...)
- lavoratori in possesso di una ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro
- lavoratori in possesso di ricevuta postale rilasciata in sede di presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno (ma solo per motivi di lavoro subordinato o in attesa di occupazione)

Con riguardo all'evoluzione della normativa e alla definizione di una classificazione di riferimento per l'identificazione di questa area sensibile, non possono lavorare in Italia, i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per:

- cure mediche
- turismo

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 73 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



- motivi religiosi
- minore età
- affari

Al contrario e con specifico riferimento alle fattispecie individuate, la responsabilità dell'ente potrà manifestarsi, ma solo se saranno riconosciuti due più gravi reati:

- Riduzione in schiavitù (Art. 600 c.p.)
- Reato di associazione per delinquere (Art. 416 del c.p.)

Le pene di riferimento, sono aumentate da 1/3 a 1/2 nei seguenti casi:

- I lavoratori occupati sono in numero superiore a 3
- I minori occupati sono minori in età non lavorativa (sotto 15 anni)
- I lavoratori sottoposti a situazioni di grave pericolo sia con riferimento alle prestazioni sia con riguardo alle condizioni di lavoro (Art. 603-bis c.p.)

14.2 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis.

14.3 Il sistema dei controlli

Omissis.

14.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis.

14.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis.

14.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 74 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

14.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 75 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "N"

REATI DI CONCUSSIONE PER INDUZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 76 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA

PARTE SPECIALE "N" - REATI DI CONCUSSIONE PER INDUZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI

15.1 Le fattispecie di reato relative alla concussione per induzione e alla corruzione tra privati richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, in data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, che ha introdotto due nuovi reati presupposto nel novero di quelli previsti e puniti dal D.lgs. 231/2001. Di seguito sono riportati attraverso una breve descrizione i reati in questione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (concussione per induzione)

Sono sanzionati il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando del proprio ruolo e dei propri poteri, siano ad indurre qualcuno a dare o promettere indebitamente per se stessi o per un terzo, denaro o altra utilità.

Il reato presupposto si applica anche alla società privata (quindi anche un soggetto terzo) cui appartiene il soggetto apicale o il sottoposto che assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico perfeziona la dazione dell'indebito. In aggiunta si qualifica l'applicabilità di questo reato anche alla società pubblica nella quale opera il funzionario che induce indebitamente il soggetto privato a dare o promettere utilità.

Corruzione tra privati

In relazione all'art. 2635 del c.c., sono sanzionati, salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

- (4) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.
- (5) i sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma
- (6) è imputabile insieme al corrotto anche il soggetto corruttore, ossia colui che dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma

In realtà il recepimento dell'art. 25-ter prevede quale reato presupposto il delitto di corruzione tra privati nei soli casi previsti dal terzo comma, ossia per coloro che danno o promettono denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'art. 2635 c.c..

La pena sarà più lieve se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 77 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA



15.2 Le "attività sensibili" ai fini del d. lgs. n. 231/2001

Omissis.

15.3 Il sistema dei controlli

Omissis.

15.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis.

15.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis.

15.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis.

15.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis.

-

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 2 del 31/12/2015 Pagina 78 di 78	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	PETREVEN Spa	E&Y - IA	ODV	CDA